

Servizio SUAP e Servizi alle Imprese

Pontedera,

Trasmissione tramite e-mail

Unione Comuni Valdera

Agli operatori del SUAP Associato

0010307

12/06/2012

Ai Comandanti della POLIZIA MUNICIPALE
dei Comuni Associati

Rit.:

Off. SUAP UNIONE

e p.c.

agli Assessori delegati dei Comuni



alle Associazioni di Categoria

Oggetto: Direttiva dirigenziale. LINEE GUIDA relative al DURC (Documento unico di regolarità contributiva) nel commercio su aree pubbliche.

Il DURC, (Documento unico di regolarità contributiva) nel commercio su aree pubbliche, è stato adottato dalla Regione Toscana con **L.R. n. 63 del 28.11.2011** entrata in vigore il 1° dicembre 2011, "*Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).*

Con tale normativa la Regione Toscana ha assoggettato l'esercizio del commercio su aree pubbliche all'obbligo dell'accertamento della regolarità contributiva.

-Il DURC è quindi un documento di regolarità contributiva che attesta l'assolvimento da parte dell'impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e INAIL.

- Il DURC ha **validità** di 3 mesi dalla data di rilascio.

-L'**obbligo del DURC** è previsto:

- a) per le imprese abilitate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, quindi in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività itinerante o su posto fisso (Autorizzazione/SCIA) al 1° dicembre 2011;
- b) per le imprese, non dotate di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, che intendono comunque partecipare a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

ADEMPIMENTI DEL SUAP E DEGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 1° DICEMBRE 2011

- 1) Gli organi di controllo (Polizia Municipale) nei mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, devono richiedere agli operatori del commercio su aree pubbliche non assegnatari di posteggio fisso, o alle imprese comunque non dotate di titolo abilitativo presenti a fini promozionali ed espositivi, l'esibizione del DURC in corso di validità.

In tal caso l'esibizione di regolare DURC costituisce presupposto per l'assegnazione temporanea di posteggio.

- 2) Dal 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore dell'art. 44 bis del DPR 445/2000) il SUAP è tenuto alla verifica in via telematica della regolarità contributiva:
 - a) degli operatori titolari di titolo abilitativo di concessioni di posteggio o di attività in forma itinerante già dalla data di entrata in vigore della L.R. 63/2011. Tale controllo doveva essere espletato entro il 31 marzo 2012;
 - b) degli operatori che presentano SCIA per commercio itinerante (anche se già in possesso di titolo abilitativo per commercio in sede fissa, anche se impresa agricola o artigiana) o che richiedono concessione di posteggio fisso.
 - c) del cedente e del subentrante nel caso di subingresso.
La verifica deve essere effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione di subingresso.
- 3) Nel rispetto di quanto disposto nella Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 19.03.2012 "Circolare in merito alle modalità di applicazione della L.R. 28.11.2011 n. 63 "Disposizioni in materia di Outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti", (*Doc. 1*), la richiesta di titolo abilitativo può essere accompagnata da apposita autocertificazione redatta secondo il modello allegato predisposto su indicazione della Regione Toscana (*Doc. 2*), al fine di consentire all'ufficio la verifica della regolarità contributiva o l'acquisizione del certificato di regolarità. Resta intesa la validità delle verifiche effettuate sulla base dei modelli precedentemente predisposti dall'Unione Valdera.

MONITORAGGIO DURC

Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione o presentazione della SCIA, il SUAP verifica la regolarità contributiva (art. 40 bis. della L.R. n. 63/2011).

La data del 31 marzo è quindi il termine entro cui il SUAP ha l'onere di verificare annualmente la regolarità contributiva di tutti gli operatori in possesso di titoli abilitativi (Autorizzazioni o SCIA) rilasciati o presentati all'Ufficio.

MODALITA' OPERATIVE PER LA VERIFICA.

Si richiama l'attenzione degli operatori SUAP in merito al parere fornito dall'INPS congiuntamente all'INAIL, alla Regione Toscana (*Doc. 3*), ad oggetto: "L.R. 63/2011 raccordo INPS/Regione Toscana. Richiesta parere in ordine a modalità applicative legge regionale 63/2011".

Pur invitando tutti gli operatori Suap ad un'attenta lettura del parere sopra indicato, si richiamano al riguardo le seguenti modalità operative:

- a) il SUAP è tenuto al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel caso in cui l'operatore abbia ottenuto, dall'INPS e/o dall'INAIL, la rateizzazione del debito contributivo. Pertanto l'esibizione o presentazione della mera richiesta di rateizzazione non costituisce presupposto valido per il rilascio del titolo abilitativo o per assegnare temporaneamente il posteggio in caso di spunta;




- b) qualora il richiedente, al momento della presentazione della SCIA o della richiesta di concessione del posteggio, non sia ancora iscritto al registro delle imprese o non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, il SUAP sarà tenuto a verificare la regolarità contributiva del soggetto decorsi 180 gg. dalla data di iscrizione dello stesso al medesimo registro e comunque entro i 60 gg successivi;
- c) per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, il SUAP sarà tenuto a verificare la regolarità contributiva del soggetto decorsi 180 gg. dalla data di iscrizione dello stesso al medesimo registro e comunque entro i 60gg successivi;
- d) le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti;
- e) i soggetti abilitati in altre regioni sono comunque tenuti ad esibire il DURC o autocertificazione per partecipare alla spunta in mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario su aree pubbliche;
- f) nel caso l'accertamento di regolarità contributiva riguardi un soggetto già iscritto all'INPS, ma per il quale non è prevista l'iscrizione all'INAIL, il SUAP dovrà inviare la richiesta di DURC alla seguente mail: soggettocontribuente.pisa@inps.it, (si veda al riguardo parere INPS (*Doc. 3*));
- g) nel caso il soggetto chieda per la prima volta al SUAP il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche e non risulti ancora iscritto all'INPS, il SUAP effettuerà comunque per via telematica, all'indirizzo mail sopra indicato, la richiesta di verifica e l'INPS, nelle more dell'attivazione della nuova posizione, verificherà la corretta attivazione dell'iter di iscrizione da parte del soggetto;
- h) nel caso di soggetto non iscritto all'INPS e/o all'INAIL, il SUAP dovrà verificare che il richiedente abbia dichiarato la non iscrizione agli Istituti sopra indicati, specificandone la motivazione, nell'apposito modello regionale previsto (*Doc. 2*). Il SUAP dovrà inviare tale dichiarazione agli istituti di riferimento, affinché gli stessi accertino l'eventuale ricorrenza dell'obbligo assicurativo al fine di contrastare l'evasione contributiva.

VERIFICHE NEGATIVE

A) Verifica annuale di regolarità contributiva che dà esito negativo:

1) Nel caso di operatore abilitato al commercio su aree pubbliche a posto fisso il SUAP, previo avvio del procedimento secondo il modello predisposto ed allegato (*Doc. 4*), dispone la sospensione del titolo abilitativo per 180 gg, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo non si computano ai fini della decadenza di cui all'art.108 della L.R. 28/2005. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione del titolo abilitativo, il SUAP, previo avvio del procedimento secondo il modello predisposto ed allegato (*Doc. 5*) dispone la revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio.

2) Nel caso di operatore abilitato per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, il SUAP, previo avvio del procedimento secondo il modello predisposto ed allegato (*Doc. 4*),



dispone la sospensione del titolo abilitativo per 180 gg, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione del titolo abilitativo, il SUAP, previo avvio del procedimento secondo il modello predisposto ed allegato (*Doc. 6*), dispone il divieto di prosecuzione dell'attività (art. 19 comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i.).

B) Verifiche negative in caso di subingresso:

In caso di subingresso tra operatori abilitati al commercio su aree pubbliche a posto fisso, in caso di verifiche negative, il SUAP, previo avvio del procedimento secondo il modello predisposto ed allegato (*Doc. 7*), provvede alla revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio.

Il Back Office SUAP provvederà ad integrare l'apposita modulistica regionale per garantire al momento del subingresso l'acquisizione del DURC.

Per ulteriori e/o eventuali delucidazioni è possibile rivolgersi al Back Office SUAP

- Dott.ssa Samuela Cintoli, tel. 0587/299552 e-mail: s.cintoli@unione.valdera.pi.it
- Dott.ssa Paola Mezzabotta tel. 0587/299551 e-mail: p.mezzabotta@unione.valdera.pi.it
- Dott.ssa Ilaria Giannessi tel. 0587/299555 e-mail: i.giannessi@unione.valdera.pi.it
- Giuliano Nardini tel. 0587/299553 e-mail: g.nardini@unione.valdera.pi.it

Il Dirigente SUAP e Servizi alle Imprese
Dott. Stefano Gennai

